

Il diritto alla propria identità di fronte al binarismo di sesso e genere / The Right to One's Own Identity in Front of the Sex and Gender Binary

Ino Kehrer

Human Rights Centre, Università degli Studi di Padova, Italia

Abstract

Some official documents beside other information about an individual report the legal sex of a person. There are normally just two entries for this registration because it is based on the assumption that all people are born ore male or female and will identify as women or man. This has contributed to the invisibility of bodies and identities that are beyond such a binary model as they have been forced within the dichotomous categories. This article evaluates the impact of this binary sex and gender model on the fundamental rights of people by looking to the recent Austrian and German Constitutional Courts rulings. It further examines how these Court rulings has been translated onto national law by looking to their compliance with the human rights standards.

Keywords: sex, gender, personal identity, discrimination.

1. Introduzione: *actio finis regundorum* tra sesso legale, identità di genere e sesso biologico

In tempi recenti, anche nella stampa quotidiana non specializzata, capita di leggere articoli sul tema della cd. “terza opzione” o del “terzo genere”. Ciò avviene, specialmente, in occasione dell’introduzione di norme da parte di alcuni Stati o Paesi sulla possibilità di scegliere una terza opzione accanto a quella maschile e femminile su documenti di identificazione come passaporti, documenti d’identità e patenti di guida. Tale opportunità, già in vigore in alcuni Stati degli Usa (Oregon, California e New Jersey) e in altri ordinamenti (e.g. Canada, India, Nepal, Australia e Malta), sarà prevista, a partire dal 2019, sui certificati di nascita anche in Germania e Austria.

In particolare, l’inserimento di una terza opzione è volta a risolvere una serie di questioni di fatto e di diritto connesse alla registrazione del cosiddetto “sesso legale della persona”, ossia il sesso registrato sui documenti ufficiali laddove in questi sia previsto un tale marcatore (Neuman Wipfler 2016).

Il primo atto con cui normalmente viene stabilito il sesso legale della persona è il certificato di nascita, le cui tempistiche, modalità di formazione e di eventuale modifica, oltre ad essere oggetto di dibattito, variano a seconda dell’ordinamento giuridico preso in considerazione. In particolare, il presente saggio analizzerà le questioni giuridiche sottese all’esistenza di soli due marcatori del sesso legale sia su certificati di nascita che su documenti ufficiali nei ordinamenti di *civil law* in cui a differenza di quelli di *common law* esiste un sistema centrale per la registrazione dei dati personali che fornisce informazione a tutti gli altri registri e sistemi (Van den Brik *et al.* 2015).

Tale aspetto interessa sia le persone intersex¹ che presentano una variazione delle caratteristiche sessuali sia una parte delle persone trans² che ha sviluppato un'identità di genere non binaria cioè né esclusivamente maschile né femminile (Nestle *et al.* 2002; Bornstein 1994, 51-52).

Prima di affrontare *funditus* il tema in oggetto, pare opportuno precisare, che, in questo scritto, si impiegheranno i termini sesso biologico e identità di genere nel significato di cui *infra*.

In primo luogo, il sesso biologico è determinato da una serie di caratteristiche sessuali tra cui rientrano, per esempio, i cromosomi sessuali, le gonadi, i genitali, gli ormoni e le caratteristiche sessuali secondarie (Greenberg 2012). Tali caratteristiche sessuali possono essere allineate, cioè la persona potrebbe possedere, per esempio, cromosomi XX, ovaie, utero, seno, vagina e produrre più estrogeni che androgeni. Ma nel 1,7% dei casi le persone presentano una cosiddetta variazione delle caratteristiche sessuali per cui una o più di queste caratteristiche non è allineata con le altre (Fausto-Sterling 1989; 2012). In alcuni casi, peraltro, tale variazione è visibile sin dalla nascita, come nel caso in cui l'infante presenti genitali atipici. In altri, invece, la persona non potrebbe venirne a conoscenza o solamente in un momento successivo (Hughes 2018).

Il concetto di identità di genere (Rubin 1984; Butler 2004), verrà utilizzato, invece, per indicare l'appartenenza della persona, a seconda della propria percezione intima e profonda, a uno, nessuno o più generi. L'identità di genere, infatti, è data dall'esperienza personale del proprio sé, del proprio corpo e della psiche (Tomchin 2013).

In questo senso, l'identità di genere e il sesso biologico della persona sono variabili indipendenti per cui una persona nata biologicamente con una variazione delle caratteristiche sessuali o con caratteristiche sessuali esclusivamente femminili o maschili potrà identificarsi come donna, uomo, entrambi o nessuno dei due. Non è cioè possibile predire quale sarà l'identità di genere della persona a partire dalle sue caratteristiche sessuali e

¹ La parola "intersex" verrà utilizzata come termine-ombrello delle differenti variazioni delle caratteristiche sessuali scegliendo dunque di non adoperare la definizione "Disordini dello Sviluppo Sessuale (Dsd)" proposta nel 2005 durante la *Chicago Consensus Conference* in quanto adoperata per lo più in ambito medico e che rimanda alla rappresentazione delle variazioni delle caratteristiche sessuali come patologia (Balocchi 2012; Davis 2011).

² La parola "trans" verrà utilizzata come termine-ombrello che include transessuali e transgender.

tantomeno dai suoi genitali esterni che rappresentano solamente una delle caratteristiche sessuali che compongono il sesso biologico della persona (Davis e Preves 2017).

Come vedremo successivamente, però, l'assunto su cui si basano le disposizioni sullo stato civile di molti Paesi occidentali è che tutti gli esseri umani nascano o femmine (e diventano donne) o maschi (e diventano uomini) (Bishop 2015, Knouse 2005).

Come prevedibile, questa asimmetria tra la realtà sociale e l'ordinamento giuridico lascia insoddisfatti sotto molti punti di vista.

Per tali motivi, in questo articolo si cercherà di intervenire nel dibattito circa l'*an* e il *quomodo* della riforma sullo stato civile per rimediare alla disparità di trattamento subita da chi non rientra o non si identifica in un tale sistema di sesso e genere binario e fisso.

All'uopo, si esamineranno le decisioni della Corte cost. austriaca e tedesca a cui è stato chiesto di valutare la compatibilità dell'impossibilità di registrare un sesso legale diverso da quello maschile e femminile con i diritti fondamentali della persona, tra cui il diritto all'identità personale e il diritto a non essere discriminati. Dopo l'analisi giurisprudenziale, infine, si analizzeranno le soluzioni adottate dai legislatori tedesco e austriaco rispetto ai modelli alternativi al sistema binario di sesso e genere esistenti.

2. La registrazione del sesso legale

2.1. Alla nascita

Alla nascita di un infante, in quasi tutti gli Stati Europei, è prevista la registrazione del sesso legale del neonato sui certificati di nascita anche se con modalità e tempistiche diverse (Ghattas 2013). Questi documenti, normalmente, dispongono di solo due possibili marcatori: maschile e femminile. L'assegnazione ad uno o l'altro sesso legale avviene, solitamente, sulla base di un esame visivo delle caratteristiche sessuali eseguito dal personale medico, valutando specificamente l'aspetto e la grandezza dei genitali esterni dell'infante (Viggiani 2018, Gössl 2016b).

Già in questa prima fase si può, però, presentare un primo ostacolo. Cosa succede se il neonato alla nascita presenta delle caratteristiche sessuali che non possono essere attribuite univocamente al sesso maschile o femminile?

Per risolvere il problema, in passato, si è cercato di determinare prima il “vero” e poi il ‘prevalente’ sesso del neonato (Dreger 1998b) o il più ‘probabile’ (Gössl 2018) tramite ulteriori esami clinici. A partire dagli anni Cinquanta, la medicina ha, poi, fornito una nuova soluzione: l’assegnazione ad un sesso attraverso operazione chirurgica precoce (Lorenzetti 2014). Nella pratica, i medici consigliano ai genitori di eseguire un intervento chirurgico per risolvere il “problema”, “normalizzando” l’aspetto esteriore dei genitali dell’infante (Money *et al.* 1972). La presenza di genitali atipici veniva e, ancora oggi, viene infatti ritenuta un’emergenza sociale e psicologica (Hester 2003) da risolvere urgentemente, meglio se entro i primi diciotto mesi di vita dell’infante. Per garantire, infatti, un “normale sviluppo” psico-fisico dell’infante si riteneva e ancora si ritiene necessario celare chirurgicamente e tramite trattamento ormonale quella che viene rappresentata e percepita come “anormalità”, “disordine”, data dalla variazione fisica (Dreger 1998a; Kipnis e Diamond 1998; Karkazis 2008).

Tale pratica medica sin dagli anni Novanta è stata aspramente criticata da parte del Movimento Intersex a causa soprattutto delle conseguenze psico-fisiche talvolta irreversibili ed estremamente invasive di tali interventi nel breve e lungo termine (Chase 1998; Lee 2012; Tamar-Mattis 2014; Davis 2011). In aggiunta a questo, si deve considerare che queste operazioni mediche sono spesso ultronee, poiché difettano di una vera e propria necessità e urgenza medica. Le persone con una variazione delle caratteristiche sessuali, salvo alcuni casi, infatti, sono sane e non necessitano di interventi chirurgici precoci (Lee *et al.* 2012; Tamar-Mattis 2014).

Grazie all’impegno dei movimenti intersex e di vari organi internazionali ed europei³ si è iniziato a valutare la compatibilità di tali interventi definiti di “normalizzazione” o “mutilazioni genitali di persone intersex” con i diritti fondamentali dei bambini che vi vengono sottoposti, peraltro in assenza di un consenso personale e informato⁴.

³ Tra cui, per esempio, il Commissario dei diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa Nils Muiznieks (2014), l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa (2017), Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali (2015).

⁴ Si veda, per esempio, il lavoro svolto dal gruppo *Zwischengeschlecht* che tramite la redazione di molteplici rapporti ombra ha contribuito all’adozione di numerose raccomandazioni da parte delle Commissioni delle Nazioni Unite in sede di procedura di revisione dei Paesi membri che condannano l’esecuzione di

2.2. *Nel corso dell'esistenza*

Il secondo ostacolo che si pone a seguito della registrazione del sesso legale afferisce alla rettificazione anagrafica del nome e del sesso richiesta da quelle persone che, nel corso della vita, sviluppano un'identità di genere diversa dal sesso biologico registrato alla nascita.

I requisiti attuali per accedere all'istituto della rettificazione variano a seconda dell'ordinamento giuridico preso in considerazione. Quelli più comuni in ambito europeo sono: la diagnosi medico/psicologica di una disforia di genere, l'obbligo di intervento chirurgico o anche la sterilizzazione (European Parliament 2010, Transgender Europe 2018). In vari casi, tali requisiti sono stati definiti come patologizzanti e medicalizzanti, in quanto, oltre ad essere invasivi, costosi, non sempre sono desiderati dal soggetto (Ford 2014) e possono anche risultare lesivi dei diritti fondamentali della persona, tra cui quello alla salute, alla non-discriminazione, alla vita privata e alla dignità (Theilen 2014).

Tale asserzione trova il fondamento giurisprudenziale nella sent. del 6 aprile 2017, emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in cui si è sancito che il requisito della «modifica irreversibile dell'apparenza del corpo» mediante intervento chirurgico, richiesta dalla normativa francese, per l'ottenimento della rettificazione anagrafica del nome e del sesso fino alla sua modifica nel 2016, viola l'art. 8 della Cedu poiché comporta spesso la sterilizzazione della persona (A.P., Garçon e Nicot v. France).

L'abolizione della sterilizzazione come requisito per poter ottenere l'autorizzazione da parte di un tribunale per la rettifica anagrafica era già stata raccomandata *inter alia* nel 2009 dal Commissario del Consiglio d'Europa per i Diritti Umani e nel 2015 dall'Assemblea Parlamentare con la risoluzione n. 2048.

Di conseguenza, molti Stati hanno iniziato ad abrogare alcuni tra questi requisiti arrivando in alcuni casi, come accaduto in Portogallo⁵ Belgio⁶, ad introdurre una semplice

interventi chirurgici di “normalizzazione” non necessari su infanti intersex - <https://blog.zwischengeschlecht.info/post/2016/10/08/Intersex-Awareness-Day-2016-20-Jahre-Intersex-Protteste-20-UN-Rugen-wegen-Igm>.

⁵ Right to self-determination of gender identity and expression of gender and protection of the sexual characteristics of each person, Portugal, Decree XIII 3 105.

⁶ Reforming Transgender Regime Act regarding the reference to a change in sex registration in civil status records and its effects, Belgium, 2017-06-25/03.

procedura amministrativa di rettifica in luogo di un provvedimento giurisdizionale e di una diagnosi medica. La circostanza, annunciata nel giugno 2018 dall'International Classification of Diseases (Icd) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), per cui non si classificherà più la disforia di genere come “disordine mentale”, dimostra un progressivo cambiamento dell'approccio nei confronti dell'identità di genere, la quale da questione medica sta diventando vieppiù una questione afferente ai diritti della persona. L'effetto del cambiamento di rotta è che, da un punto di vista giuridico, la questione dovrebbe essere affrontata in ragione del diritto all'autodeterminazione in linea con il principio n. 3 di Yogyakarta, ossia sul rispetto del diritto di ogni persona ad esprimere liberamente la propria identità.

In questo quadro, è stata anche sollevata la questione relativa all'introduzione di altre opzioni nei documenti ufficiali, visto che, per lo più, la rettificazione anagrafica del sesso prevede solo la possibilità di sostituire la dicitura femminile con quella di maschile e viceversa. Lo Stato di Malta, per esempio, con il *Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act* ha introdotto sia una procedura veloce, trasparente e accessibile basata sull'autodeterminazione del soggetto sia una terza opzione su documenti ufficiali come passaporti, carte d'identità e permessi di residenza.

3. Le sentenze “gemelle” delle Corti Costituzionali

Dopo le Corti cost. di Nepal⁷, Australia⁸ e India⁹, anche quelle di due Paesi europei, Austria¹⁰ e Germania¹¹, sono state chiamate a fornire il proprio parere circa la compatibilità delle attuali normative nazionali sullo stato civile che non permettono il riconoscimento di identità altre rispetto a quella maschile e femminile con i diritti fondamentali delle persone.

⁷ Supreme Court Division Bench* Hon'ble Justice Mr. Balram K.C. Hon'ble Justice Mr. Pawan Kumar Ojha Order, 27 Dicembre 2007.

⁸ High Court of Australia, *NSW Registrar of Births, Deaths and Marriages v. Norrie* Case No. S273/2013.

⁹ Supreme Court of India, *National Legal Services Authority v. Union of India and others*, writ petition (civil) No. 400 of 2012, with writ petition (civil) No. 604 of 2013, 15 April 2014.

¹⁰ Verfassungsgerichtshof, G 77/2018-9, 15 Giugno 2018.

¹¹ Bundesverfassungsgerichts, 1 BvR 2019/16, 10 Ottobre 2017.

Da un lato, la Corte costituzionale tedesca era stata adita, tramite la procedura prevista dall'art. 93 co. 4a del *Grundgesetz* che prevede la possibilità per ogni singola persona, esauriti i gradi di giudizio, di presentare un ricorso diretto (*Verfassungsbeschwerde*) per tutelare i propri diritti fondamentali contro un'azione od omissione della pubblica autorità. In questo caso, il ricorso era stato presentato da una persona che lamentava l'incompatibilità della normativa in vigore sullo stato civile con gli artt. 2 e 3 della Cost. ted. che tutelano il diritto all'identità personale e a non essere discriminati.

Dall'altro lato, la Corte costituzionale austriaca, invece, aveva deciso di sollevare d'ufficio la questione di incostituzionalità, attraverso la cd. procedura di auto-remissione, che è prevista laddove vi sia un dubbio circa la legittimità costituzionale di una disposizione normativa, oggetto di un caso pendente di fronte alla Corte stessa che, secondo il giudice delle leggi, merita di essere valutata alla luce di principi costituzionali e internazionali (Caravita 1985, 105-111). In questo caso la Corte nutriveva dubbi circa la compatibilità della propria normativa sullo stato civile con l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu).

Data la comunanza di temi e argomentazione, si tratteranno i due casi in parallelo, visto che, pur partendo da premesse diverse, giungono alle medesime conclusioni.

Nel caso tedesco, la persona che ha presentato il ricorso, da neonata, era stata registrata sul certificato di nascita come appartenente al sesso femminile, pur presentando un numero atipico di cromosomi (sindrome di Turner¹²) e pur sentendo di non appartenere, in maniera «univoca e permanente (*eindeutig und dauerhaft*)», né al genere femminile né a quello maschile.

Nel caso austriaco, invece, si trattava proprio del caso inverso, una persona nata con una variazione delle caratteristiche sessuali registrata alla nascita come “maschio” si identificava sin dalla nascita come non appartenente a nessuno dei due generi.

In entrambe le fattispecie, i ricorrenti presentavano una variazione delle caratteristiche sessuali e non si identificavano in maniera permanente ed univoca né con il genere ma-

¹² Si tratta di una delle almeno 40 variazioni delle caratteristiche sessuali che rientrano nel termine ombrello intersex (Hiort 2013, 13) termine che è oggetto di dibattito (Balocchi 2012).

schile né con quello femminile. Motivo per cui avevano richiesto ai rispettivi uffici anagrafe di modificare il certificato di nascita sostituendo l'indicazione del sesso legale con quello *inter-divers* o in alternativa semplicemente *divers*.

Gli uffici amministrativi di entrambi i Paesi, però, avevano rigettato la richiesta sostenendo che la normativa vigente in materia di stato civile non permetteva di indicare sul certificato di nascita un sesso diverso da quello maschile o femminile.

Nella vicenda tedesca, in particolare, l'ufficio competente aveva inoltre affermato, come poi confermato in tutti i gradi precedenti alla *Verfassungsbeschwerde* che la persona interessata, in alternativa, alla luce dell'art. 22 PStG introdotto nel 2013¹³, avrebbe potuto chiedere la rimozione dell'indicazione del sesso, lasciandola in bianco.

Tale riforma era stata adottata a seguito delle osservazioni conclusive del 2009 del Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne (Cedaw). In questo documento si raccomandava al governo tedesco di “entrare in dialogo con le organizzazioni non governative di persone con tratti intersex e trans per comprendere meglio le loro richieste e adottare azioni positive per proteggere i loro diritti umani” (Cedaw/C/Deu/CO/6 par.62).

Il legislatore tedesco, dopo aver conferito al Consiglio etico la redazione il compito di redigere un parere circa la situazione delle persone intersex in Germania (Deutscher Ethikrat 2012), introdusse nel 2013, l'opzione di lasciare in bianco l'indicazione del sesso legale sul certificato di nascita laddove l'infante non poteva essere assegnato univocamente al sesso femminile o maschile. Questa opzione è stata oggetto di una duplice interpretazione: una definibile come *soft* e l'altra come *hard* (Gössl 2015; Helms 2014). Da

¹³ Con l'art. 22 della legge sullo stato civile, in realtà, è stata reintrodotta in Germania una normativa che concerne persone che non possono essere attribuite alla nascita né al sesso maschile né a quello femminile. Il codice civile prussiano (*Allgemeine Landrecht für die preußischen Staaten-ALR-*), promulgato nel 1794, infatti, all'art. 19 I Alr prevedeva che: “alla nascita di un ermafrodito i genitori decidono in linea con quale genere intendono crescerlo”. L'art. 20, però, precisava che: “raggiunti i 18 anni tali persone potranno scegliere liberamente a quale genere appartenere”. La regolamentazione della nascita di una persona che non poteva essere assegnata in maniera univoca né al sesso maschile né a quello femminile scomparve, però, con l'entrata in vigore nel 1875, ossia, dopo l'unità nazionale dell'Impero tedesco raggiunta nel 1871, della legge sulla certificazione dello stato civile e del matrimonio (*Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschließung*). Il legislatore del 1888 nel disegno di legge affermò che secondo lo stato della scienza non vi sono persone prive di sesso né persone che riuniscono in se entrambi i sessi ma solo persone di sesso maschile e femminile (Motive zu dem Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich Band 1 1888, 26).

un lato, infatti, parte della dottrina ha interpretato la disposizione nel senso di possibilità di lasciare l'indicazione del sesso vuota, con lo scopo di alleggerire la pressione esercitata sui genitori dalla normativa precedente che obbligava all'assegnazione al neonato del sesso maschile o femminile anche in presenza di caratteristiche sessuali atipiche. Dall'altro lato, dottrina contraria e anche parte del movimento intersex riteneva che la nuova disposizione avesse introdotto non una possibilità bensì l'obbligo di lasciare in bianco l'indicazione del sesso del neonato laddove l'assegnazione univoca al sesso femminile o maschile non fosse possibile. In linea con questa impostazione la pressione sui genitori non diminuirebbe, in quanto pur di evitare un *out-coming* forzato dell'infante e dunque il rischio di una stigmatizzazione sociale, i genitori preferirebbero assegnare un sesso predominante all'infante dando eventualmente il proprio consenso ad un intervento chirurgico di "normalizzazione" (Holzer 2018). Questa lettura sembra essere confermata dal fatto che fra il 2013, data di entrata in vigore della normativa, e il 2015, secondo uno studio commissionato dal Ministero della Famiglia tedesco, solo nel 4% dei casi di infanti intersex era stato applicato l'art. 22 PStG (Althoff *et al.* 2017) e il numero degli interventi di attribuzione al sesso maschile o femminile su bambini sotto ai 10 anni con variazione delle caratteristiche sessuali non sembra essere diminuito fra il 2005 e il 2016 (Hoenes *et al.* 2019).

Tra l'altro la mancata assegnazione del sesso era stata già adottata come soluzione dalla città di New York nel 1971 (Currah e Moore 2009) in sede di rettificazione anagrafica sui certificati di nascita laddove la persona si era sottoposta ad un intervento di vaginoplastica o fallo plastica. Proprio come nel caso tedesco, tale soluzione fu definita come *arbitrary and pernicious* (Bartos 2008, 83) in quanto, dal momento in cui la mancata assegnazione ad un sesso era prevista solo per determinate persone con un determinato percorso, chiunque avesse preso visione dei documenti poteva venire direttamente a conoscenza della storia e lo status della persona.

4. I diritti fondamentali in gioco

4.1. Tutela dell'identità personale

Sia la Corte tedesca che quella austriaca hanno fatto riferimento nella motivazione alla tutela dell'identità personale di un individuo, ma nell'interpretazione hanno utilizzato strumenti giuridici diversi. Per un verso, la Corte costituzionale tedesca ha fatto ricorso alla propria normativa costituzionale, mentre, per l'altro verso, la Corte costituzionale austriaca ha applicato il diritto internazionale.

Nel caso tedesco, la Corte ha verificato l'incompatibilità della normativa tedesca sullo stato civile con il diritto allo sviluppo dell'identità personale disciplinato dall'art. 2 della Cost. ted.. Tale articolo, come sottolineato più volte dall'ormai consolidata giurisprudenza costituzionale (Corte cost. ted. n. 35/202, 79/256, 90/263, 117/202), riconosce ad ogni persona un «autonomo spazio di organizzazione della vita privata in cui ogni persona può sviluppare e mantenere la propria individualità (*autonomen bereich privater Lebensgestaltung, in dem er seine Individualität entwickeln und wahren kann*)». Per questo, il diritto alla personalità è stato interpretato come diritto ad autodeterminarsi, in quanto garantisce ad ogni persona la libertà di scegliere in maniera autonoma e indipendente gli aspetti che caratterizzano la sua identità e, dunque, anche di «trovare e riconoscere la propria identità sessuale e di genere (*Finden und Erkennen der zigenen geschlechtlichen Identität*)» (Corte cost ted. n. 3295/07, 3/03, 10/05) e di vivere in conformità con essa (Kolbe 2010, 99). Secondo la Corte tedesca, poiché le disposizioni dello stato civile tedesco prevedono espressamente la registrazione del sesso alla nascita, queste acquisiscono un ruolo importante per l'identità personale di un individuo. Solo in questo modo infatti il sesso e genere di una persona da elementi afferenti alla sfera più intima e persona di un individuo diventano aspetti tipici della «posizione della persona all'interno del sistema giuridico (*Stellung einer Person innerhalb der Rechtsordnung*¹⁴)». Di conseguenza, a parere della Corte tedesca, il sesso e il genere di una persona hanno un significato importante non solo per lo status giuridico di una persona, ma anche per la sua auto-percezione e il modo in cui viene percepito da altri. La circostanza per cui coloro i quali non

¹⁴ Art. 1 co. 1 Personenstandsgesetz (PStG).

rientrano o non si identificano all'interno della categoria femminile o maschile non possono registrare il proprio sesso e genere auto-determinato causa un'incongruenza fra il sesso legale, sociale e personale della persona. In questo modo, l'individuazione di solo due categorie costituisce un ostacolo per il libero e pieno sviluppo dell'identità personale dell'individuo (Sørliie 2015).

La Corte cost. austriaca ha inquadrato invece la fattispecie all'interno dell'art. 8 Cedu. Il quale infatti, come più volte affermato dalla Corte Edu, tutela anche il diritto ad ottenere il riconoscimento del proprio sesso e genere auto-determinato, come più volte affermato dalla Corte Edu. Questo non solo perché il concetto di vita privata deve essere interpretato in senso lato, mancandone una definizione precisa (*Birzietis vs Lituania* 49304/09 2016), ma soprattutto perché, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, essi sono componenti fondamentali dell'identità personale di un individuo in quanto sono fra gli aspetti più intimi e privati della vita di una persona (*Van Kück v. Germany*, *Schlumpf v. Switzerland*, *Y.Y. v. Turkey*, *A.P., Garçon und Nicot, B v. Francia*, *Goodwin vs. United Kingdom*).

Invero, il diritto a veder riconosciuta il proprio genere auto-determinato è ricavato dalla giurisprudenza partendo da due diverse componenti del diritto alla vita privata: da una parte, la tutela dell'identità basata sul diritto ad autodeterminare la propria identità individuale e a vederla fedelmente rappresentata all'esterno, ossia la tutela da un'attribuzione ad un genere percepito come errato da parte di terzi; dall'altra la tutela dell'integrità nei confronti di un'interferenza nella sfera intima tramite una divulgazione non voluta connessa all'obbligo di doversi giustificare di fronte alle autorità e alla società (*Y. Y./Türkei*, *Althoff et al.* 2018).

Il genere e il sesso di una persona, infatti, oltre ad essere elementi estremamente personali e intimi della vita privata e dell'identità personale di un individuo a differenza di altre caratteristiche personali vengono resi pubblici e visibili a causa della scelta della maggior parte degli Stati europei di richiedere alla nascita la registrazione del sesso legale di un neonato e prevedere un tale marcatore su molti documenti ufficiali.

4.2. Divieto di discriminazione

La mancata possibilità di registrare il proprio sesso legale per chi non si identifica in maniera univoca e permanente né come maschio né come femmina è stato inoltre interpretata dal Tribunale costituzionale tedesco in contrasto con l'art. 3 co. 3 della Cost. che riconosce ad ogni persona il diritto a non essere discriminati per ragioni legate al sesso/genere. Secondo la Corte, infatti, la normativa sullo stato civile discrimina direttamente gli individui in base al sesso/genere.

In particolare, si ha discriminazione diretta quando una persona è trattata meno favorevolmente a causa della sua appartenenza a una particolare categoria rispetto a quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga. In questi casi i giudici sono chiamati a svolgere un giudizio "relazionale", valutando il trattamento riservato ad altre persone in situazioni simili.

In questo caso il *tertium comparationis* è dato dalle persone che nascono con caratteristiche sessuali esclusivamente maschili o femminili e nel corso della loro vita sviluppano un'identità di genere binaria le cosiddette persone *cisgender*.

La Corte, utilizzando il grimaldello della discriminazione basata sul sesso/genere, ha fornito anche una risposta al dibattito circa l'applicabilità della categoria al caso delle persone intersex e trans (Adamietz 2011; European Union for Fundamental Rights 2015; Brink e Dunne 2018). Tale discussione aveva portato la Corte Europea di Giustizia nel caso P. e S. v Cornwall County Council a sostenere che non fosse possibile escludere dall'applicazione della normativa antidiscriminatoria persone che avessero subito trattamenti discriminatori a causa della loro identità di genere o del loro sesso solo perché non rientranti nella categoria tradizionale di maschi o femmine. In particolare, nelle sue conclusioni l'avvocato generale Tesauro affermava la necessità di superare una concezione del sesso e genere come binaria in quanto non più in linea con le attuali conoscenze scientifiche che, invece, consideravano il sesso come un continuum. La Corte Edu ha poi successivamente affermato esplicitamente l'applicabilità dell'art. 14 della Convenzione europea sui diritti umani alle persone trans nel caso PV c. Spagna e Identoba e altri c. Georgia. Mentre il Parlamento europeo con l'approvazione del Rapporto Lunacek, ha sottolineato la necessità di adottare linee guida che specifichino che anche le persone trans e intersex sono incluse nella categoria sesso della direttiva 006/54/EC in materia di pari

opportunità e trattamento. A livello nazionale, invece, alcuni Stati hanno introdotto come specifico motivo di divieto di discriminazione non solo il genere ma anche le caratteristiche sessuali, così come accaduto in Australia con il *Sex Discrimination Amendment Act* e Malta con il *Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act*.

Seguendo tale impostazione, la sentenza del Tribunale costituzionale tedesco interpreta estensivamente la normativa, sancendo la necessità di interpretare le norme con uno sguardo al presente e al futuro e non al passato (Kolbe 2010, 121), in cui, a causa dello stato della conoscenza, si pensava che esistessero solo due categorie fisse di sesso e genere. Così stabilisce il divieto di discriminazione per ragioni legate al sesso della persona sia applicabile anche alle persone che non rientrano o non si riconoscono nelle categorie femminile e maschile.

Di conseguenza, i principi di non discriminazione impongono di «verificare se sussista una disparità di trattamento, se tale eventuale disparità risulti oggettivamente giustificata da una finalità legittima e se essa sia comunque adeguata e necessaria a perseguire tale finalità¹⁵».

La disparità di trattamento si evince chiaramente nel fatto che una persona nata femmina che si identifica come donna avrà dei documenti ufficiali che rispecchiano la propria identità autodeterminata, mentre chi non si riconosce come uomo o donna è privato di tale facoltà. Quest'ultimi, infatti, in base alla normativa vigente sullo stato civile devono comunque indicare l'appartenenza, erronea, al sesso maschile o femminile oppure dare l'impressione, lasciando in bianco la suddetta indicazione, di non avere alcun sesso o genere o che più, banalmente, sia stata tralasciata per negligenza la compilazione di tale parte del documento (Gössl 2016a, 1122, 1123). Tali persone, dunque, saranno incastornate per tutta la loro vita in un sesso legale che non rispecchia la loro identità.

Per quanto riguarda la finalità perseguita, sia la Corte costituzionale tedesca sia quella austriaca hanno sottolineato come nessuna disposizione normativa prescriva che si debbano riconoscere giuridicamente solo due categorie, dal momento che le normative sullo stato civile prescrivono solamente la registrazione del sesso dell'infante senza aggiungere

¹⁵ Conclusioni dell'avvocato generale del 30 giugno 2005, C-144/04, *Mangold*, punto 85.

altro. La predisposizione di due marcatori è, dunque, da considerare una prassi amministrativa e non già norma di legge.

Inoltre, secondo la Corte tedesca, la rinuncia a una parte dei propri diritti di autodeterminazione e autonomia in un ambito così intimo e personale, come l'identità di ciascun individuo, protetta sia a livello nazionale che internazionale, per adattarsi e adeguarsi a un sistema basato sull'idea che il sesso e il genere sia binario e fisso, non è il prodotto di un equo bilanciamento. In altre parole, tale circostanza non è giustificata da nessuna finalità legittima che si presti ad essere perseguita in maniera adeguata, sufficiente e proporzionata, mediante normative sullo stato civile.

Lo stesso scopo dell'identificazione della persona sulla base dei documenti ufficiali è infatti resa difficile *per la mancata conformità e coerenza fra il sesso biologico, l'apparenza fisica e l'identità di genere e il sesso legale registrato*, a causa della mancanza di altre opzioni oltre a quella maschile/femminile. Non solo dunque l'interesse generale alla veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nei documenti ufficiali sarebbe garantito dalla modifica della normativa sullo stato civile, ma la rimozione di una falsa o scorretta rappresentazione dell'identità della persona potrebbe prevenire anche le ricadute che questa ha nella quotidianità degli individui coinvolti. L'inconsistenza, incongruenza e confusione che può generare l'utilizzo di documenti che non riflettono correttamente l'identità della persona ha effetti sulla vita personale, sociale e giuridica *di queste persone* che sono per questo spesso oggetto di svariate forme di discriminazione e maltrattamento (Spade 2011). Tale realtà è stata ben descritta in una recente sentenza della Corte Edu che, per la prima volta, ha condannato le autorità italiane (*S. V. v. Italia*) ex art. 8 Cedu per aver negato la rettifica anagrafica del nome della ricorrente in assenza di una seconda pronuncia del tribunale che confermasse l'avvenuta chirurgia di riassegnazione. Questo aveva, infatti, obbligato la ricorrente a vivere per un periodo di tempo irragionevolmente lungo una discrepanza fra la propria apparenza fisica, identità personale e sociale e quella legale, situazione che l'aveva esposta a gravi forme di umiliazione, vulnerabilità e ansia.

Ciò che viene chiesto in sostanza al legislatore sembra essere il rispetto del principio di uguaglianza sostanziale. Non solo infatti tutte le persone dovrebbero essere trattate in modo uguale dalla legge a prescindere dal loro sesso, ma il principio di uguaglianza vieta anche che situazioni sostanzialmente identiche vengano trattate ingiustificatamente in

modo diverso e situazioni sostanzialmente diverse vengono trattate irragionevolmente in maniera identica.

Anche se le normative sullo stato civile vigenti vengono applicate senza distinzioni a tutte le persone esse di fatto creano una disuguaglianza. A differenza delle persone che si riconoscono e identificano all'interno di un tale sistema binario di sesso e genere e che hanno la possibilità di avere un allineamento tra la loro identità personale, sociale e giuridica chi non si identifica all'interno di questo sistema è privo di questo diritto. Tali persone si ritrovano infatti ad essere inquadrare all'interno di categorie a causa di decisioni altrui (medici e/o familiari) che non rispecchiano né il dato oggettivo del loro sesso biologico né il dato soggettivo del loro genere auto-determinato. Si tratta in questi casi dunque di richieste volte ad ottenere un'uguaglianza sostanziale e non solo formale del diritto a veder riconosciuto un elemento fondamentale della propria identità personale.

5. La controversa scelta del legislatore tedesco e austriaco

Le Corti costituzionali hanno dunque riconosciuto il diritto di chi non rientra e non si identifica né nella categoria maschile né in quella femminile di allineare la propria identità giuridica, identità soggettiva e identità sociale al fine di realizzare pienamente senza discriminazioni il diritto all'identità personale, che, infatti, verrebbe pregiudicato dall'eventuale mancata congruenza/coincidenza.

Per la realizzazione di tale diritto, a parere della Corte cost. austriaca, è sufficiente un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa poiché, come si è già visto, non esiste alcuna prescrizione normativa che circoscrive i marcatori del sesso legale. Tale affermazione è condivisa anche dalla Corte cost. ted., per la quale, però, risulta comunque necessaria la modifica della normativa vigente sullo stato civile.

Come indicato dalla stessa Corte cost. ted., le opzioni per tale modifica potrebbero essere in particolare due: l'eliminazione per tutti della registrazione del sesso legale sui certificati di nascita rimuovendo dunque il dato personale del sesso e genere dallo stato

giuridico di una persona¹⁶ oppure l'introduzione di ulteriori marcatori. Il legislatore tedesco e austriaco hanno preferito quest'ultima soluzione e hanno disposto l'aggiunta dell'opzione 'divers' accanto a quella di F, M. Fermo restando che in Germania permane anche la possibilità di lasciare in bianco l'indicazione¹⁷ e in Austria secondo la raccomandazione del Ministero dell'interno del 20 Dicembre 2018 alla nascita laddove «l'assegnazione medica univoca ad un sesso non sia possibile (*eindeutige medizinische Zuordnung des Geschlechts nicht möglich ist*)» il sesso debba essere registrato come 'offen' cioè aperto sul certificato di nascita e che questa registrazione incompleta sia da integrare appena possibile con una delle tre opzioni¹⁸.

L'introduzione di una terza opzione è in linea con lo standard previsto dall'*International Civil Aviation Organisation* (Icao Document 9303) che in materia di documenti per il viaggio come il passaporto prevede che «*a passport must include either the letter M (male), F (female) or X (unspecified)*».

Ciononostante, l'introduzione di una terza opzione è accompagnata da molte perplessità ed interrogativi. Su un piano pratico per non correre il rischio che, nel perseguire l'obiettivo di tutelare e non discriminare le persone non rientranti nella categoria maschile o femminile, si crei fondamentalmente un diseguale trattamento di un certo gruppo di cittadini, privandoli di taluni diritti, sembra infatti importante la specificazione dei diritti e doveri delle persone con lo status 'divers'. In particolare, infatti di fronte ad un diritto tutt'oggi sessuato in cui varie normative in particolare in materia di diritto di famiglia attribuiscono diritti e doveri sulla base del sesso legale della persona¹⁹ sussiste il rischio come affermato da Gina Wilson presidentessa fondatrice dell'*Organization International Intersex* Australia che l'introduzione di una terza opzione potrebbe dar vita ad una «*new*

¹⁶ Opzione che momentaneamente viene discussa in Australia e supportata dalla Law Reform Commission of Western Australia (The Law Reform Commission of Western Australia 2018). Sull'argomento esiste un ampio dibattito circa i possibili effetti dell'eliminazione delle categorie di sesso e genere si veda per esempio Dunne (2018), Currah e Moore (2009), Neuman Wipfler (2016), Lorder (2000), Spade (2009), MacKinnon (1991), Christmas (2010), Monro (2005).

¹⁷ Bundesrat, Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragen den Angaben, n. 636/18, 14.12.2018.

¹⁸ https://www.imed.ac.at/ak_gleichbehandlung/files/Drittes_Geschlecht_Empfehlungsschreiben_BMI.PDF.

¹⁹ Si veda, per esempio, il caso dell'ordinamento tedesco descritto da Helms (2018).

class of people, a third sex unrecognised in law» (McKinnon 2013). Questa preoccupazione si applica anche a livello europeo a causa della mancata armonizzazione.

La disomogeneità delle normative fra i singoli Paesi membri potrebbe divenire un vero e proprio limite per uno dei quattro pilastri dell'Unione Europea, cioè la libera circolazione delle persone all'interno dello spazio comunitario.

Solo Malta ad oggi all'art. 9 del *Gender Identity Gender Expression and Sex Characteristics Act* prevede infatti espressamente “il riconoscimento giuridico della terza opzione ottenuta all'estero (Gössl 2016b). Se fino a pochi anni fa il numero di paesi che offrivano una terza opzione era assai limitato, dopo la riforma tedesca e austriaca il numero di richieste di riconoscimento di una terza opzione ottenuta all'estero potrebbe aumentare. Paesi come l'Italia che non prevedono attualmente una tale opzione e, in cui in più, oltre al passaporto anche le nuove carte d'identità elettroniche, a differenza delle vecchie cartacee contengono il marcatore F o M, potrebbero trovarsi di fronte alla necessità di gestire richieste di riconoscimento oppure disciplinare un caso di diritto di famiglia in materia, per esempio, di paternità o maternità con una persona con status 'divers' ottenuto all'estero²⁰.

Su un piano teorico invece si teme che l'introduzione di una terza categoria pur contribuendo in maniera positiva a rendere visibile l'esistenza di identità e corpi altri rispetto a quella maschile e femminile, una tale visibilità potrebbe allo stesso modo dar adito a maggior discriminazione e ghetizzazione di tali persone (Beh e Diamond 2005; Carpenter 2018) con il rischio che non diminuisca il ricorso all'assegnazione al sesso maschile o femminile, eventualmente anche chirurgicamente, dell'infante con una variazione delle caratteristiche sessuali (Commissioner for Human Rights of The Council of Europe 2015, 38), così come successo in Germania con l'introduzione del 2013 dell'art. 22 PStG.

²⁰ È possibile che si profili un ampio ricorso come nel caso austriaco all'art. 8 della Cedu, che ha trovato anche ampia applicazione per l'ottenimento della rettificazione giudiziale del sesso e nome a partire dal caso Goodwin c. Regno Unito, sia alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea dell'Unione Europea in materia di riconoscimento del cambio di nome di una persona, che rientra fra gli elementi di stato civile di una persona e della sua identità personale, avvenuto in base alla normativa vigente del paese di appartenenza (Grunkin v. Paul, Garcia c. Avello v. Belgian State). In particolare, secondo la Corte di Giustizia europea di Lussemburgo il mancato riconoscimento del nome violava anche il diritto alla libera circolazione delle persone. Per approfondimenti sui profili di diritto privato internazionale si veda, per esempio, Dutta e Pintens 2018; Goessl 2016; Groot 2004.

Questo anche perché una terza categoria definita genericamente come ‘X’, ‘altro’ o ‘diverso’ rischia di non contribuire nemmeno a smantellare il sistema di sesso e genere binario, andando a confermare una distinzione fra ciò che è normale, cioè ‘maschile’ e ‘femminile’, e ciò che è ‘diverso’ o ‘altro’ (Knouse 2005, 135-136).

Infine, vi è da considerare che, oltre alla intrinseca discriminatorietà di un terzo opzione percepito e rappresentata come ‘diverso’ rispetto al modello binario ‘normale’, una sola ulteriore categoria non pare sufficiente per coprire l’intero spettro di sesso/genere esistenti (Bennett 2014; Hutton 2017). Una sola ulteriore categoria in base ai criteri di accessibilità potrebbe raggruppare assieme realtà diverse diventando un mero contenitore per identità non conformi (Monro 2005).

Nel caso tedesco e austriaco però i criteri di accesso alla terza opzione sono restrittivi. L’opzione è stata resa accessibile solo alle persone che dispongono di un certificato medico che attesti la presenza di una variazione delle caratteristiche sessuali²¹. Certificato medico che in Germania può essere rilasciato anche dal medico di fiducia della persona, mentre in Austria secondo la raccomandazione del Ministero per l’Interno deve essere rilasciato da un gruppo multidisciplinare di medici esperti (*Varianten der Geschlechterentwicklung Board*).

Tali soluzioni sembrano dunque reiterare un approccio “medico” basato su una diagnosi e una logica biologicamente essenzialista per cui le caratteristiche sessuali di una persona ne determinano l’identità di genere, escludendo di fatto chi non si identifica in un sistema di sesso/genere binario, pur non presentando variazioni delle caratteristiche sessuali.

Le due novelle normative tedesca e austriaca riproducono, infatti, una retorica secondo cui il corpo sessuato costituisce un elemento fondamentale per lo status giuridico di una persona che ha legittimato la riassegnazione chirurgica e la sterilizzazione come requisiti per la rettificazione giudiziale del sesso e nome di una persona i quali in maniera crescente vengono riconosciuti a livello internazionale e nazionale dagli Stati dell’Unione Europea come lesivi dei diritti fondamentali di una persona (Byrne 2014). Tali soluzioni sembrano

²¹ Gesetzes zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Angaben, 18 Dicembre 2018 <https://www.standesbeamte-bw.de/wp-content/uploads/2018/12/BGBl.-2018-2635-3.pdf>.

infatti contribuire a creare a loro volta delle categorie rigide (Chau e Herring 2002; Tomchin 2013) nella misura in cui non considerano la mancata fissità dell'identità di genere per cui ogni persona a prescindere dalle proprie caratteristiche sessuali potrà o meno identificarsi nel corso della sua vita come uomo, donna, entrambi o nessuno dei due.

Una soluzione più conforme all'attuale standard dei diritti umani poteva essere, infatti, la soluzione di porre la procedura di registrazione del sesso/genere proposta dal *Deutsches Institut für Menschenrechte* (istituto tedesco per i diritti umani) (Althoff *et al.* 2017).

Non essendo, infatti, possibile valutare in chiave prognostica alla nascita l'identità di genere che la persona svilupperà nel corso della vita, in questo modo, si potrebbero prevenire decisioni etero dirette che possono avere molteplici ricadute sull'integrità fisica e psicologica delle persone e mantenere, almeno momentaneamente, dei marcatori del sesso legale su documenti ufficiali. Secondo questa proposta, compiuti i 14 anni ogni persona potrebbe poi, in base al diritto di auto-determinazione, scegliere mediante auto-dichiarazione la categoria di appartenenza. Attraverso dunque una procedura semplice, rapida, trasparente e accessibile in linea con la risoluzione n. 2048 del 2015 dell'Assemblea Parlamentare del Parlamento Europeo e il n. 31 dei principi di Yogyakarta plus10 adottati nel 2017.

6. Conclusioni

La modifica delle normative nazionali sullo stato civile coinvolge tutte quelle persone il cui diritto all'autodeterminazione di elementi fondamentali della propria identità personale non è riconosciuto con differenziazioni e similitudini tra i diversi soggetti. Il minimo comun denominatore delle istanze provenienti dai diversi soggetti interessati è di ottenere il diritto ad auto determinare e a veder riconosciuta senza ingiustificate ingerenze esterne il proprio sesso e genere fuori da un contesto di patologizzazione e medicalizzazione forzata e non volontaria.

Sia le persone trans che intersex, infatti, oltre a rivendicare un diritto di auto definizione della propria identità e corporeità, denunciano un sistema di sesso e genere binario

e fisso che, pur considerato nella vulgata normale e naturale, in realtà, ignora la complessità e diversità della natura inclusa quella umana. Il fatto è che la natura non determina cosa sia un corpo femminile e uno maschile né tantomeno è costruita su categorie. Il modello binario, utile a semplificare la complessità della natura, è pur sempre un prodotto umano (McGrath 2009).

Per la prima volta in Europa, le sentenze esaminate ravvisano il diritto di ogni essere umano al libero sviluppo della propria identità personale e alla fedele rappresentazione di essa anche al di fuori di un sistema di sesso e genere binario. Tramite una logica di diritti e fuori da una prospettiva medica. Tali sentenze non sono da intendersi come creatrici di un terzo sesso o genere come sottolineato dalla Corte tedesca ma come un passo decisivo verso il riconoscimento dell'esistenza di una varietà di corpi e identità. Laddove l'avanzamento degli studi di genere ha dimostrato l'indipendenza del sesso biologico non solo dall'orientamento sessuale, ma anche dallo sviluppo dell'identità di genere e la scienza considera sempre di più il sesso e genere come spettri (Ainsworth 2015).

Fintantoché il sesso e il genere di una persona non verranno considerati elementi afferenti meramente all'identità personale e alla vita privata di un individuo, ma piuttosto criteri per l'organizzazione sociale e l'ordine giuridico, l'introduzione di altre opzioni accanto a quella maschile e femminile, assume il ruolo di *affirmative action* cioè un'azione positiva giustificata da un "diritto diseguale" (Casadei 2008, 310) per rendere visibile gli invisibili (Crocetti 2013) che sono stati esclusi dalla struttura binaria del sistema sociale, culturale e giuridico di sesso e genere. Tali misure possono, infatti, contribuire ad una *sex and gender consciuosness*, cioè alla presa di coscienza dell'esistenza di una varietà di sesso e genere.

Diventando uno strumento per le persone di auto-identificazione e di rivendicazione di diritti, divenendo soggetti di diritto in quanto parte del sistema giuridico e non più soggetti da "curare" in quanto affetti da una qualche forma di patologia e/o disordine.

Ma per garantire un'uguaglianza sostanziale sicuramente questo non sarà sufficiente. Anche l'introduzione di altre opzioni può tradursi in uno strumento discriminatorio laddove preveda requisiti esclusivi e non inclusivi delle varie diversità di sesso e genere esistenti. È, importante che tali riforme non si trasformino in una petizione di mera ugua-

gianza di principio, lasciando inalterate le disuguaglianze concrete. Se, da una parte, risulta importante non creare una categoria di persone senza diritti, dall'altra parte, è anche importante sottolineare che, fintantoché i corpi di bambini con una variazione delle caratteristiche sessuali verranno patologizzati e sottoposti a interventi precoci di normalizzazione non necessari senza il loro personale consenso informato, non si potrà parlare di uguaglianza sostanziale fra tutti gli esseri umani.

Riferimenti bibliografici

- Ainsworth, C. (2015), *Sex redefined. The idea of two sexes is simplistic. Biologists now think there is a wider spectrum than that*, in «Nature.com», vol. 518, n. 7539, pp. 288-291.
- Althoff, N., Schabram, G. e Follmar-Otto, P. (2017), *Geschlechtervielfalt im Recht. Status quo und Entwicklung von Regelungsmodellen zur Anerkennung und zum Schutz von Geschlechtervielfalt*, Berlino, Bmfsfj.
- Balocchi, M. (2012), *Intersex. Dall'ermafroditismo ai "Disturbi dello sviluppo sessuale"*, in «Zapruder. Il nome della cosa. Classificare, schedare, discriminare», n. 29, Sep-Dec., pp.76-84.
- Bartos, S.E. (2008), *Letting 'privates' be private: Toward a right of gender self-determination*, in «Cardozo Journal of Law and Gender», vol. 15, n. 1, pp. 67-98.
- Beh, H. e Diamond, M. (2005), *Ethical Concerns Related to Treating Gender Nonconformity in Childhood and Adolescence: Lessons from the Family Court of Australia*, in «Health Matrix: The Journal of Law-Medicine», vol. 15, n. 2, pp.239-250.
- Bennett, T. (2014), *No Man's Land: Non-Binary Sex Identification in Australian Law and Policy*, in «University of New South Wales Law Journal», vol. 37, n. 3, pp. 847-873.
- Bishop, L. (2015), *Gender and Sex Designations for Identification Purposes: A Discussion on Inclusive Documentation for a less Assimilationist Society*, in «Wisconsin Journal Of Law, Gender & Society», vol. 3, n. 2, pp.131-156.
- Byrne, J. (2014), *License to be yourself*, New York, Open Society Foundation.

- Bornstein, K. (1994), *Gender outlaw: On Men, women and the Rest of Us*, New York, Routledge.
- Brink van den M. e Dunne P. (2018), *Trans and intersex equality rights in Europe – a comparative analysis*, European Commission, Luxembourg.
- Butler, J. (2004), *Undoing Gender*; trad. it. *Fare e disfare il genere*, Milano, Mimes.
- Caravita, B. (1985), *Corte «giudice a quo» e introduzione del giudizio sulle leggi*, Padova, Cedam.
- Carpenter, M. (2018), “The ‘Normalization’ of Intersex Bodies and ‘othering’ of Intersex Identities”, in Sherpe J. M., Dutta, A. e Helms, T. (eds. by), *The legal status of intersex people*, United Kingdom, Intersentia, pp. 445-514.
- Casadei, T. (2008), *Diritti umani in contesto: forme della vulnerabilità e ‘diritto diseguale’*, in «Ragion pratica», fascicolo 2, pp. 291-312.
- Chau, P.L. e Herring, J. (2002), *Defining, Assigning and Designing Sex*, in «International Journal of Law, Policy and the Family», vol. 16, n. 3, pp. 327-356.
- Commissioner for Human Rights of the Council of Europe (2015), *Human rights and Intersex People*, Issue Paper, Strasbourg, Coe.
- Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa (2009), *Human rights and gender identity*; trad. it. *Diritti dell’uomo e identità di genere*, in «Transrespect versus Transphobia Worldwide», vol. 4.
- Chase, C. (1998), *Hermaphrodites with Attitude. Mapping the Emergence of Intersex Political Activism*, in «GLQ: A journal of Lesbian and Gay Studies», vol. 4, n. 2, pp. 189-211.
- Christmas, G. (2010), *Research note: intersexuality, feminism and the case for gender binaries*, in «Women’s Studies Journal», vol. 24, n. 1, pp. 60-65.
- Crocetti, D. (2013), *L’invisibile Intersex, Storie di corpi medicalizzati*, Firenze, Ets.
- Currah, P. e Moore, L.J. (2009), *We Won't Know Who You Are": Contesting Sex Designations in New York City Birth Certificates*, in «Hypatia», vol. 23, n. 3, pp. 113-135.
- Davis, G. (2011), *DSD is a Perfectly Fine Term: Reasserting Medical Authority Through a Shift in Intersex Terminology*, in «Sociology of Diagnosis Advances in Medical Sociology», vol. 12, pp. 155-182.

- Davis, G. e Preves, S. (2017), *Intersex and the Social Construction of Sex*, in «Contexts», vol. 16, n. 1, pp. 80-80.
- Dreger, A.D. (1998a), 'Ambiguous Sex'- or Ambivalent Medicine? Ethical Issues in the Treatment of Intersexuality, in «Hasting Center Report», vol. 28, n. 3, pp. 24-35.
- Dreger, A.D. (1998b), *A History of Intersexuality, from the Age of Gonads to the Age of Consent*, in «Journal of Clinical ethics», vol. 9, n. 4, pp. 345-355.
- Dunne P. (2018), "Towards Trans and Intersex Equality", in Sherpe J.M., Dutta, A. e Helms, T. (eds. by), *The legal status of intersex people*, Intersentia, United Kingdom, pp. 203-240.
- Dutta, A. e Pintens, W. (2018), "Private International Law Aspects of", in Sherpe J.M., Dutta, A. e Helms, T. (eds. by), *The legal status of intersex people*, Intersentia, United Kingdom, pp. 415-428.
- European Union Agency for Fundamental Rights (2015), *The fundamental rights situation of intersex people*, Focus, n. 4.
- European parliament (2010), *Transgender Persons' Rights in the Eu Member States –* https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2010/425621/IPOL-LIBE_NT%282010%29425621_EN.pdf.
- Fausto-Sterling, A. (2012), *Sex/Gender: Biology in a Social World*, New York, Routledge.
- Fausto-Sterling, A. (1989), *Life in the XY Corral*, in «Women's Studies International Forum», vol. 12, n. 3, pp. 319-331.
- Ford, Z. (2014), *World Health Organization: Eliminate Forced Surgery For Transgender People*, in «Think progress» - <https://thinkprogress.org/Igbt/2014/06/02/3443619/world-health-organization-transgender-surgery>.
- Ghattas, D. (2013), *Human Rights between the Sexes. A preliminary study on the life situations of inter individuals*, Berlino, Heinrich Böll Foundation.
- Gössl, S.L. (2016a), *Intersexuelle Menschen und ihre personenstandsrechtliche Erfassung*, in «Neue Zeitschrift für Familienrecht», pp. 1122-1128.
- Gössl, S.L. (2016b), *From question of fact to question of law to question of private international law: the question whether a person is male, female, or ...?*, in «Journal of Private International Law», vol. 12, n. 2, pp. 261-280.

- Gössl, S.L. (2015), *Eintragung im Geburtenregister als 'inter' oder 'divers'*, in «Das Standesamt», n. 6, pp. 171-174.
- Greenberg, J. (2012), *Intersexuality and the law: why sex matters*, New York and London, New York University Press.
- Groot de, G.R. (2004), *Towards European Conflict Rules in Matters of Personal Status*, in «Maastricht journal of European and Comparative Law», vol. 11, n. 2, pp. 115-119.
- Karkazis, K. (2008) *Fixing sex: Intersex, Medical Authority, and Lived Experience*, Durham and London, Duke University Press.
- Kipnis, K. e Diamond, M. (1998), *Pediatric Ethics and the Surgical Assignment of Sex*, in «Journal Clinical Ethics», vol. 9, n. 4, pp. 398-410.
- Knouse, J. (2005), *Intersexuality and the Social Construction of Anatomical Sex*, in «Cardozo Journal of Law & Gender», vol. 12.
- Kolbe, A. (2010), *Intersexualität, Zweigeschlechtlichkeit und Verfassungsrecht*, Frankfurt an Main, Nomos.
- Helms, T. (2018), *Germany (The 2013 German Law)*, in Sherpe J.M., Dutta, A., Helms, T. (eds. by), *The legal status of intersex people*, Intersentia, United Kingdom, pp. 369-383.
- Helms T. (2014), “Personenstandsrechtliche und familienrechtliche Aspekte der Intersexualität vor dem Hintergrund des neuen § 22 Abs. 3 PStG”, in Götz, I., Schwenzer, I., Seelmann, K. e Taupitz, J. (eds. by), *Familie – Recht – Ethik*, Festschrift für Gerd Brudermüller zum 65. Geburtstag, Monaco, pp. 301-309.
- Hester, J.D. (2003), *Rhetoric of the Medical Management of Intersexed Children: New Insights into 'Disease', 'Curing', 'Illness' and 'Healing'*, in «Genders», vol. 38, n. 31.
- Hoenes, J., Januschke, E., Klöppel, U. et. al. (2019), *Häufigkeit normangleichender Operationen „uneindeutiger“ Genitalien im Kindesalter, Follow Up-Studie*, Ruhr-Universität Bochum, Bochum.
- Holzer, L. (2018), *Non-Binary Gender Registration Models In Europe*, Report, Ilga Europe.
- Hughes, I. (2018), “Biology of Fetal Sex Development”, in Sherpe J.M., Dutta, A. e Helms, T. (eds. by), *The legal status of intersex people*, Intersentia, United Kingdom, pp. 25-44.

- Hutton, C. (2017), *Legal sex, self-classification and gender self-determination*, in «Law and Humanities», vol. 11, n. 1, pp. 64-80.
- Law Reform Commission of Western Australia (2018), *Review of Western Australian legislation in relation to the recognition of a person's sex, change of sex or intersex status*, Project 108 Discussion Paper.
- Lee, P. et al. (2012), *Review of Recent Outcome Data of Disorders of Sex Development (Dsd): Emphasis on Surgical and Sexual Outcome*, in «Journal of Pediatric Urology», vol. 8, n. 6, pp. 611-615.
- Lorenzetti, A. (2014), “La problematica dimensione delle scelte dei genitori sulla prole: il caso dell’intersessualismo”, in Giuffrè, F. e Nicotra, I. (eds. by), *La Famiglia davanti ai suoi giudici*, Napoli, Editoriale Scientifica, pp. 485-493.
- McGrath, J. (2009), *Are You a Boy or a Girl - Show Me Your REAL ID*, in «Nevada Law Journal», vol. 9, n. 2, pp. 368-406.
- MacKinnon, C. (1991), *From Practice to Theory, or What is a White Woman Anyway?*, in «Yale Journal of Law and Feminism», vol. 4, n. 1, art. 3.
- McKinnon, A. (2013), *Court Ruling “Stigmatises” Intersex People*, StarobserverR - [https:// www.starobserver.com.au/news/court-ruling-stigmatises-intersexpeople/](https://www.starobserver.com.au/news/court-ruling-stigmatises-intersexpeople/) 104 671.
- Money, J. e Erhardt, A.A. (1972), *Man & Woman, Boy & Girl: The Differentiation and Dimorphism Of Gender Identity From Conception To Maturity*; trad. it. *Uomo, donna, ragazzo, ragazza*, Milano, Feltrinelli, 1976.
- Monro S. (2005), *Beyond Male and Female: Poststructuralism and the Spectrum of Gender*, in «International Journal of Transgenderism», vol. 8, n.1, pp. 3-22.
- Nestle, J., Howell, C. e Wilchins, R. (2002), *Gender Queer. Voices From Beyond the Sexual Binary*, New York, Alyson Books.
- Neuman Wipfler A.J. (2016), *Identity Crisis: The Limitations of Expanding Government Recognition of Gender Identity and the Possibility of Genderless Identity Documents*, in «Harvard Women's Law Journal», vol. 39, pp. 491-554.
- Parliamentary Assembly (2017), *Promoting the human rights of and eliminating discrimination against intersex* Resolution n. 2191, Strasbourg, Coe.

- Parliamentary Assembly (2015), *Discrimination against transgender people in Europe*, Resolution n. 2048, Strasbourg, Coe.
- Rubin, G. (1984), "Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality", in Vance, C.S. (ed. by), *Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality*, London, Pandora, pp. 267-293.
- Sørli, A. (2015), *Legal Gender Meets Reality: A Socio Legal Children's Perspective*, in «Nordic Journal of Human Rights», vol. 33, n. 4, pp. 353-379.
- Spade, D. (2011), *Normal Life. Administrative Violence, Critical Trans Politics, and the Limits of Law*, New York, South End Press.
- Spade, D. (2009), *Documenting Gender*, in «Dukeminier Awards Best Sexual Orientation and Gender Law Review», vol. 8, n. 1.
- Tamar-Mattis, A. (2014), "Medical Treatment of People with Intersex Conditions as Torture and Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment", in Center for Human Rights & Humanitarian Law, Washington College of Law, American University (eds. by), *Torture in Healthcare Settings: reflections on The Special Rapporteur on Torture's 2013 Thematic Report*, Washington DC, Center for Human Rights & Humanitarian Law, pp. 99-104.
- Theilen, J.T. (2014), *Depathologisation of Transgenderism and International Human Rights Law*, in «Human Rights Law Review», vol. 14, pp. 327-342.
- Tomchin, O. (2013), *Bodies and Bureaucracy: Legal Classification and Marriage-Based Immigration for Trans* People*, in «California Law Review», vol. 101, pp. 813-862.
- Transgender Europe (2018), *Trans Rights Europe Map & Index* - <https://tgeu.org/trans-rights-map-2018/>.
- Viggiani, G. (2018), *Appunti per un'epistemologia del sesso anagrafico*, in «Genius», vol. 5, n. 1, pp. 30-39.